

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Paolo Covini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Rag. Bruna Castelvvedere

Rag. Antonio Tozza

Dott.ssa Eva Forchione

Dott. Leonardo Petrella

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Lorena Lattanzio

Dott.ssa Tamara Rizzo

Consulenti esterni:

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo

STUDIO TOZZA

studio

CASTELVEDERE

Member Firm of E.L.G. E.V.

European Lawyer Group E.V.

TUTTI I CLIENTI

Loro sedi

Milano, 19 marzo 2020

News Letter 2020/008 – Ulteriori Disposizioni introdotte per il contenimento degli effetti del Covid-19 previste dal Decreto Legge del 16 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Decreto Cura Italia”.

Con la presente intendiamo fornire una sintetica panoramica delle altre principali disposizioni introdotte dal Decreto Legge cosiddetto “Cura Italia” (nel seguito anche “Decreto”), recante le misure economiche per il contenimento degli effetti del Covid-19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2020.

Per le disposizioni di natura fiscale e a sostegno del lavoro, invece, rinviamo alle nostre specifiche Tax Letter e News Letter sui singoli argomenti.

1. Sostegno alla liquidità attraverso il sistema bancario

1.1. Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 59)

Viene potenziato il fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese PMI di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662 del 23/12/1996, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

Per la durata di nove mesi dall’entrata in vigore del Decreto, viene fornita una garanzia per prestiti fino a € 5 milioni volta ad investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

Le principali modifiche alla disciplina del fondo di garanzia per le PMI riguardano nel dettaglio:

- la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;

CPR Tale S.t.p.r.l.

Società tra Professionisti

Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano

Tel +39 02 89750245 – 02 6774181

Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

Reg. Imprese di Milano n° 08441260968

Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968

email: info@cprtale.it

www.cprtale.it

- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
- l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza Covid-19;
- la previsione, per le operazioni di importo fino a € 100.000, di procedure di valutazione per l'accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
- la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
- facilitazione per l'erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali
- per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000.

1.2. Misure di sostegno finanziario alle PMI (Art. 56)

L'epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Le PMI colpite dall'epidemia, quindi, potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

1.3. Misure di sostegno finanziario alle imprese (Art. 55)

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (si considerano tali i soggetti il cui inadempimento a pagare si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto), può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del D.P.R. n. 917/1986 "TUIR", alla data della cessione.

I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a € 2 miliardi, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. Inoltre, il credito è considerato per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

1.4. Supporto alla liquidità mediante meccanismi di garanzia (art. 57)

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta.

1.5. Fondo garanzia per mutui "prima casa" (Art. 54)

Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di garanzia per i mutui "prima casa" di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007, è disciplinato l'ammissione al Fondo anche per lavoratori autonomi e professionisti con un calo del fatturato

superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività dovuta ai provvedimenti delle Autorità competenti per l'emergenza epidemiologica. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Viene inoltre previsto che, nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo, su richiesta del mutuatario che presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Per l'attuazione del presente articolo si attende l'emanazione di un decreto da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

*** *** ***

CPR Tale è in grado, per il tramite di suoi corrispondenti e partner, di fornire assistenza e consulenza anche in materia finanziaria e della gestione del credito mediante professionisti ed operatori specializzati nel settore di cui alla presente news letter.